

ART. 10 Regolamento Impianti Pubblicitari Vigente

II- Zona 1

Art. 10– Norme generali

La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in zona 1 non soggiace a restrizioni, fatti salvi gli art. 5 e 7. Nelle zone/strutture a destinazione commerciale/centri per servizi dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- E' vietata la pubblicità per conto terzi o a favore di terzi o l'apposizione di insegne di esercizio di attività non presenti nella struttura, sarà quindi consentito solo ai possessori degli spazi commerciali di esporre i propri marchi e/o insegne
- Ogni commerciante potrà apporre le proprie insegne su ogni facciata, vetrina, ingresso (le indicazioni di direzione a lato strade, corridoi e ascensori, sono libere e disciplinate dal condominio o dall'Amministrazione comunale)
- È ammesso il posizionamento di insegne sul tetto con il numero massimo di una sola unità per ogni attività commerciale
- Ogni insegna collocata sul tetto, dovrà limitarsi alla scritta dell'attività e/o del marchio.

Sono ammessi impianti su sostegni o pannelli che devono distare almeno 1 mt dal confine del fondo; le bandiere e i totem devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Nel caso di numerose richieste di posizionamento in un unico luogo, (es. centro commerciale) si consiglia il posizionamento di totem pubblicitari.

Le insegne di esercizio dovranno essere affisse alle facciate degli edifici parallelamente alla pubblica via. Può essere autorizzata la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

ART. 10 Regolamento Impianti Pubblicitari modificato con la presente deliberazione

II- Zona 1

Art. 10– Norme generali

La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in zona 1 non soggiace a restrizioni, fatti salvi gli art. 5 e 7. Nelle zone/strutture a destinazione commerciale/centri per servizi dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- E' vietata la pubblicità per conto terzi o a favore di terzi o l'apposizione di insegne di esercizio di attività non presenti nella struttura, sarà quindi consentito solo ai possessori degli spazi commerciali di esporre i propri marchi e/o insegne
- Ogni commerciante potrà apporre le proprie insegne su ogni facciata, vetrina, ingresso (le indicazioni di direzione a lato strade, corridoi e ascensori, sono libere e disciplinate dal condominio o dall'Amministrazione comunale)
- È ammesso il posizionamento di insegne sul tetto con il numero massimo di una sola unità per ogni attività commerciale
- Ogni insegna collocata sul tetto, dovrà limitarsi alla scritta dell'attività e/o del marchio.

Sono ammessi impianti su sostegni o pannelli che devono distare almeno 1 mt dal confine del fondo; le bandiere e i totem devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Nel caso di numerose richieste di posizionamento in un unico luogo, (es. centro commerciale) si consiglia il posizionamento di totem pubblicitari, **sempre posizionati alla distanza di almeno 1 mt dal confine del fondo.**

Gli impianti su sostegni o pannelli e i totem devono avere un'altezza massima totale di 12 mt.

Le insegne di esercizio dovranno essere affisse alle facciate degli edifici parallelamente alla pubblica via. Può essere autorizzata la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

ART. 12 Regolamento Impianti Pubblicitari Vigente

Art. 12 – Eccezioni

Possono essere autorizzati:

1. impianti staccati dagli edifici (i totem con altezza massima di 6 mt) segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici. Tali impianti devono essere posati ad almeno 1mt dal confine del fondo;
2. la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

ART. 12 Regolamento Impianti Pubblicitari modificato con la presente deliberazione

Art. 12 – Eccezioni

Possono essere autorizzati:

1. **impianti pubblicitari su sostegni o pannelli e** impianti staccati dagli edifici segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici, **devono avere un'altezza massima di 3 mt.** Tali impianti devono essere posati ad almeno 1mt dal confine del fondo;
2. la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).